

- 1) Il ricorso della Commissione delle Comunità europee, in quanto diretto a far annullare la mancata adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ai sensi dell'art. 104, nn. 8 e 9, CE, è irricevibile.
- 2) Le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 adottate nei confronti, rispettivamente, della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania sono annullate in quanto contengono una decisione di sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi e una decisione che modifica le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell'art. 104, n. 7, CE.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 35 del 7.2.2004.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 giugno 2004

nei procedimenti riuniti da C-250/02 a C-253/02 e C-256/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio): Telecom Italia Mobile SpA e a. contro Ministero dell'Economia e delle Finanze (¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questioni identiche a questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata»)

(2004/C 228/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti da C-250/02 a C-253/02 e C-256/02, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Telecom Italia Mobile SpA (causa C-250/02), Blu SpA (causa C-251/02), Telecom Italia SpA (causa C-252/02), Vodafone Omnitel SpA, già Omnitel Pronto Italia SpA (causa C-253/02), WIND Telecomunicazioni SpA (causa C-256/02) e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni, intervenienti: Albacom SpA (causa C-251/02), Telemar SpA (causa C-252/02), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 5), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di Sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare l'art. 11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie, come quelle in esame nelle cause principali, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva.

(¹) GU C 219 del 14.9.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 giugno 2004

nella causa C-445/02 P: Glaverbel SA contro UAMI (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Motivo applicato alla superficie dei prodotti — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo)

(2004/C 228/33)

(Lingua di procedura: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-445/02 P, Glaverbel SA, con sede in Bruxelles (Belgio) (avv. S. Möbus.) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 9 ottobre 2002, nella causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro) (Racc. pag. II-3887), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nell'adottare la sua decisione del 30 novembre 2000 con cui veniva rifiutata la registrazione come marchio comunitario di un motivo applicato alla superficie di prodotti in vetro (procedimento R 137/2000-1), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agenti: sigg. G. Schneider e R. Thewlis), convenuto in primo grado, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. J. Makarczyk, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 28 giugno 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Glaverbel SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 dell'8.2.2003.

non sono imponibili qualora la cessione avvenga a favore di società, associazioni, istituzioni o enti belgi, purché la partecipazione ceduta conferisca al suo titolare una certa influenza sulle decisioni della società e gli consenta di indirizzarne le attività.

- 2) L'art. 56 CE osta a una disposizione legislativa nazionale come quella succitata qualora la partecipazione ceduta non sia tale da conferire al suo titolare una certa influenza sulle decisioni della società e da consentirgli di indirizzarne le attività.

(¹) GU C 289 del 29.11.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 giugno 2004

nel procedimento C-268/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Jean-Claude de Baeck contro Stato belga (¹)

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Legislazione fiscale — Imposta sul reddito delle persone fisiche — Cessione di una partecipazione considerevole detenuta nel capitale di una società residente — Modalità d'imposizione della plusvalenza realizzata»)

(2004/C 228/34)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-268/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jean-Claude De Baeck e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, l'8 giugno 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a una disposizione legislativa nazionale, come quella prevista dagli artt. 67, n. 8, e 67 ter del codice belga delle imposte sui redditi, nella versione in vigore all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, ai sensi della quale le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale, su azioni o quote rappresentative di diritti societari in società, associazioni, istituzioni o enti sono imponibili qualora la cessione avvenga a favore di società, associazioni, istituzioni o enti stabiliti in un altro Stato membro, mentre, nella stessa situazione, tali plusvalenze

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 maggio 2004

nel procedimento C-517/03: IAMA Consulting Srl contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Clausola compromissoria — Ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado — Domanda riconvenzionale — Competenza della Corte di giustizia»)

(2004/C 228/35)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Nel procedimento C-517/03, IAMA Consulting Srl, con sede in Milano, rappresentata dall'avv. V. Salvatore, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. De March, assistito dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee diretta ad ottenere il rimborso del contributo versato nell'ambito del progetto denominato REGIS 22337 e Refiag 23200, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore), M. Ilešić e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 maggio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 2) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 47 del 21.2.2004.